

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 163)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1958*  
(V. Stampato n. 318)

**d'iniziativa del deputato MALAGODI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 OTTOBRE 1958

**Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta « anonima banchieri »**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta « anonima banchieri » e riferirne al Parlamento.

La Commissione dovrà accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale abbiano segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attività dell'« anonima banchieri » e i dubbi da essa sollevati che trovarono espressione anche nella pubblica stampa e quali misure siano state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica Amministrazione.

La Commissione procederà alle indagini e agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale.

#### Art. 2.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.

In caso di rifiuto della nomina si procede alla sostituzione a norma dei commi precedenti.

## Art. 3.

La relazione sarà presentata alla Camera e al Senato entro il 30 novembre 1958.

## Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del

bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

## Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.